

**OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare in provincia di Trento – ridefinizione dei criteri per l'impiego delle risorse assegnate alla Comunità – bonus alimentare 2021 - fase 4.**

**LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ**

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Commissario delle Comunità, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, incarico prorogato alla data del 16 luglio 2021 con analoga deliberazione di giunta provinciale n. 606 di data 16 aprile 2021;

Rilevato che nella seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020 della Provincia Autonoma di Trento, il punto 8.2 stabilisce che "le parti si impegnano a valutare, a fronte dell'eventuale rifinanziamento delle misure di solidarietà alimentare, il superamento dell'attuale sistema di erogazione in favore in un più diretto coinvolgimento delle Comunità", tenuto conto della competenza di tali Enti in materia socio-assistenziale;

Rilevato altresì che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 di data 14.12.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di solidarietà alimentare in Provincia di Trento. Trasferimento alle Comunità delle risorse previste dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (impegno di spesa Euro 2.941.569,59)", i fondi venivano impegnati e assegnati alle singole Comunità;

Preso atto che nella medesima deliberazione si precisava che le Comunità devono utilizzare i fondi assegnati per le finalità indicate all'articolo 2 del decreto legge 23.11.2020 n. 154 e che i fondi assegnati alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ammontano ad €. 24.540,00;

Ricordato che per l'attivazione delle misure di solidarietà – Bonus alimentare 2021 Fase 1 – si è operato come segue:

- con decreto del Commissario n. 13 di data 28 dicembre 2020 si prendeva atto dei criteri per l'impiego delle risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, trasmessi con nota di data 24/12/2020, prot. n. 0014796 dal Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento;
- con determinazione n. 3 dd. 15 febbraio 2021 di data 17.2.2021 il Responsabile del Settore sociale provvedeva ad ammettere ai benefici previsti dalle "misure urgenti di solidarietà alimentare" illustrate in premessa, n. 12 domande intese ad ottenere la concessione dell'intervento economico di cui alla deliberazione della G.P. n. 2104 del 14.12.2020, come elencate nell'allegato riservato sub A);
- con medesimo provvedimento il Responsabile annullava ovvero rigettava le domande presentate dai soggetti di cui all'allegato riservato sub B) formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per irregolarità riscontrate in sede di presentazione o per difetto dei

requisiti rilevato in sede istruttoria, il tutto per le motivazioni riportate nel medesimo allegato a fianco delle rispettive domande;

Confermate le necessità di intervenire rispetto ad una situazione di povertà economica, acuita dal protrarsi della condizione pandemica emergenziale Covid-19 e tenuto conto delle residue risorse allo scopo stanziate e trasferite ai territori;

Vista la nota di data 18.03.2021, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento comunicava i criteri condivisi in incontri propedeutici alla definizione delle indicazioni operative e gestionali per la prosecuzione dell'intervento, ad assolvimento delle predette finalità e a completo utilizzo delle risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020;

Evidenziato che sono stati definiti criteri comuni, unanimemente condivisi, nello spirito di contemperare il proposito di omogeneità di valutazione e di condivisione delle scelte in ordine all'accesso al beneficio sull'intero territorio provinciale, con l'esigenza tuttavia di lasciare, ai territori con maggiore disponibilità residua di risorse, un margine di azione autonoma e finalizzata ad una più efficace distribuzione del sussidio;

Considerato che con proprio Decreto n. 10. dd. 29 marzo 2021 si è stabilito di:

- prendere atto dei criteri per la prosecuzione degli interventi per l'impiego delle risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, trasmessi con nota di data 18.3.2021, approvandoli nel rispetto del proposito dell'omogeneità in tutte le Comunità/Territori di valutazione e di calcolo dei requisiti economico-patrimoniali ed esercitando la discrezionalità dell'intervento, ove demandata alla scelta al singolo territorio;

- di approvare i seguenti criteri ed indicazioni, provvedendo a:

- punto 1: costituire un unico budget di Comunità/Territorio che vedeva allora una disponibilità residua quantificata nell'importo di €. 21.390,00 quale consolidamento dei fondi residui di tutti i 3 Comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani;
- punto 2: rifinanziare in automatismo, senza reiterazione dell'istanza, tutte le domande (casi A, B e C) validamente presentate dal 26 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, e successivamente accolte, per un importo pari a quello originariamente riconosciuto e liquidato, come da determinazione n. 3 di data 15 febbraio 2021;
- punto 3: mettere in atto ulteriori interventi, dando priorità alla raccolta di ulteriori domande di erogazione del beneficio, con applicazione dei criteri economici e patrimoniali indicati nella citata nota del Consiglio delle Autonomie Locali e successiva valutazione da parte del Servizio socio-assistenziale territorialmente competente (lettera a.) ed in subordine, limitatamente alle disponibilità residue calcolate alla fine del mese successivo al termine della raccolta delle domande, provvedendo al trasferimento delle stesse al Terzo settore, con vincolo di destinazione all'erogazione di provvidenze alimentari (lettera b.);

Considerato che, con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale n. 7 dd. 2 aprile 2021, si è proceduto al rifinanziamento automatico, per un importo pari a quello originariamente riconosciuto, di tutte le domande (casi A, B e C) validamente presentate dal 26 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, e successivamente accolte, liquidando l'importo di € 3.150,00 ai soggetti ammessi;

Ritenuto, terminata la seconda erogazione in automatismo della FASE 2 del Bonus Alimentare (BOA), di procedere alla raccolta di ulteriori domande di accesso al beneficio, nel rispetto dei criteri e delle modalità citate nella circolare del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento e approvate con decreto della Commissaria n. 10 dd. 29 marzo 2021;

Visto che in seguito alla riapertura della raccolta delle domande presentate in base ai requisiti approvati, si è constatato che pochi nuclei familiari erano in possesso di tali requisiti e si è quindi valutata l'opportunità di ripensare alle soglie di accesso, rilevatesi troppo restrittive. In seguito ad incontri tenutisi tra Responsabili e personale amministrativo dei Servizi Socio-assistenziali, fermo restando il requisito relativo alle disponibilità finanziarie complessive relative all'intero nucleo familiare (inferiori ad Euro 3.000,00 alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda), si è condiviso di disporre quanto segue:

- di procedere alla raccolta delle nuove domande a decorrere dall'esecutività del presente decreto. Le domande possono essere presentate unicamente da parte di persone residenti in uno dei Comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, essendo possibile presentare una sola domanda mensile per nucleo familiare;
- le disponibilità finanziarie complessive relative all'interno nucleo familiare dovranno essere inferiori ad € 3.000,00 alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Tale requisito verrà dimostrato presentando idonea documentazione, all'atto della formalizzazione della domanda, come meglio specificato nel modulo di domanda allegato al presente decreto formandone parte integrante e sostanziale;
- di modificare i requisiti relativi alle entrate mensili complessive dell'intero nucleo familiare riferite al mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda, fermo l'adeguamento del limite previsto a seconda del numero dei componenti del nucleo, come meglio specificato nel modulo di domanda, stante la riscontrata inadeguatezza delle vigenti soglie in rapporto all'effettivo costo della vita e alle difficoltà familiari vitali. Si propone inoltre di non considerare negli importi di entrata dichiarati le somme sostenute a titolo di canone di affitto relativo alla casa di abitazione del nucleo (no spese condominiali) o di rata di mutuo prima casa dovuti dal nucleo nella mensilità di riferimento delle entrate:

<i>1 componente</i>	<i>Euro 693,00</i>
<i>2 componenti</i>	<i>Euro 955,00</i>
<i>3 componenti</i>	<i>Euro 1.213,00</i>
<i>4 componenti</i>	<i>Euro 1.316,00</i>
<i>5 componenti</i>	<i>Euro 1.461,00</i>
<i>6 componenti</i>	<i>Euro 1.578,00</i>
<i>7 componenti</i>	<i>Euro 1.697,00</i>
<i>8 componenti e più</i>	<i>Euro 1.813,00</i>

- di stabilire che l'importo del bonus concesso sia lo stesso previsto per le precedenti erogazioni, ovvero:
  - Euro 150,00 per nuclei composti da 1 persona
  - Euro 250,00 per nuclei composti da 2 persone
  - Euro 350,00 per nuclei composti da 3 persone
  - Euro 500,00 per nuclei composti da 4 o più persone

- nella valutazione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare non si considereranno somme di denaro depositate su conti correnti o altri strumenti finanziari intestati a figli minori, al fine di preservare eventuali disponibilità di denaro destinate all'istruzione degli stessi, qualora accantonate in epoca precedente al momento della richiesta del beneficio;
- il valore massimo del Bonus Alimentare riconosciuto, su base mensile, non dovrà eccedere le somme già condivise per le fasi precedenti di erogazione del beneficio e le risorse erogate dovranno essere, in ogni caso, destinate a misure di solidarietà alimentare in base come dalla seguente tabella:

<i>Nr. componenti</i>	<i>Importo erogazione</i>
1	<i>Euro 150,00</i>
2	<i>Euro 250,00</i>
3	<i>Euro 350,00</i>
4 o > 4	<i>Euro 500,00</i>

Valutato, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in essere, la quale ha effetti significativi sulla condizione socio-economica delle famiglie del territorio della Comunità, che la raccolta delle domande, con le modifiche sopra descritte, proceda fino ad esaurimento del budget già accertato per tale tipologia di aiuto economico, fatta salva la possibilità di attuare successivamente una valutazione anche in ordine al trasferimento delle risorse residue ad enti del Terzo settore, tenuto conto dell'andamento della raccolta delle domande di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

Ritenuto che anche le persone che abbiano già usufruito del Bonus Alimentare possano fare nuova istanza con le modalità previste dal presente decreto;

Considerato che la raccolta delle domande continuerà ad avvenire con mezzi autonomi e che esse saranno valutate ed accolte dal servizio socio assistenziale della Comunità;

Preso atto che la domanda per l'accesso al beneficio dovrà essere presentata in conformità a quella di cui all'allegato al presente decreto, del quale ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine che la Comunità si riservi, tramite il servizio sociale, di contattare il richiedente ai fini dell'approfondimento della domanda e di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per la corretta erogazione del beneficio, alla luce di quanto emerge dalle dichiarazioni ivi contenute e da tutte le circostanze ritenute rilevanti da parte del Servizio medesimo;

Valutato di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Visti gli artt. 28 e 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, nonché sul personale dipendente dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con analogo decreto 01 febbraio 2005, n. 2/L;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*dott. Roberto Orempuller*

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

**DECRETA**

1. di prendere atto e approvare i nuovi criteri per la prosecuzione degli interventi di solidarietà alimentare, finanziati attraverso le risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2104 del 14 dicembre 2020. Tali criteri vengono approvati con il proposito dell'omogeneità di valutazione, di calcolo del requisito economico e patrimoniale ed esercitando la discrezionalità del percorso ove viene lasciata la scelta al singolo territorio;
2. di erogare il beneficio del BOA – Bonus Alimentare – Fase 3 - ai nuclei familiari che presentino mensilmente domanda nel rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento e in conformità al modello allegato e parte integrante del presente Decreto apportante le modifiche stabilite dal gruppo di coordinamento dei Servizi socio assistenziali relative alle soglie di calcolo relative alle entrate mensili, e prevedendo inoltre di non considerare negli importi di entrata dichiarati le somme sostenute a titolo di canone di affitto relativo alla casa di abitazione del nucleo (no spese condominiali) o di rata di mutuo prima casa dovuti dal nucleo nella mensilità di riferimento delle entrate;
3. di procedere alla raccolta delle domande a decorrere dal giorno 14 giugno 2021 e di fissare, quale riferimento per la dichiarazione delle disponibilità finanziarie liquide, l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda e per le entrate mensili complessive l'intero mese precedente a quello di presentazione della domanda;
4. di stabilire, per le motivazioni di cui premessa, che la raccolta delle domande proceda fino ad esaurimento del budget già accertato per tale tipologia di aiuto economico, fatta salva la possibilità di attuare successivamente una valutazione anche in ordine al trasferimento delle risorse residue ad enti del Terzo settore, tenuto conto dell'andamento della raccolta delle domande di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

5. di stabilire che l'aiuto economico abbia un valore massimo pari ad una mensilità per ciascuna domanda mensile e sia erogato in base agli importi riportati dalla seguente tabella:

<i>Nr. componenti</i>	<i>Importo erogazione</i>
1	<i>Euro 150,00</i>
2	<i>Euro 250,00</i>
3	<i>Euro 350,00</i>
<i>4 o &gt; 4</i>	<i>Euro 500,00</i>

6. di stabilire che anche le persone che abbiano già usufruito del Bonus Alimentare possano fare nuova istanza con le modalità previste dal presente decreto;
7. di riservare al Servizio sociale di contattare il richiedente ai fini dell'approfondimento della domanda e di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per la corretta erogazione del beneficio, alla luce di quanto emerge dalle dichiarazioni ivi contenute e da tutte le circostanze ritenute rilevanti da parte del Servizio medesimo;
8. di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;
10. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.